

PER DISTRIBUZIONE PACCHI ED EMPORI

In riferimento alle persone e ai nuclei familiari **assistiti in maniera continuativa**, l'Organizzazione partner deve costituire, per ogni persona o nucleo familiare, un fascicolo, contenente (*oltre i documenti di identità*) almeno uno dei seguenti documenti comprovanti la condizione di bisogno:

SENZA ISEE

1

1. attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del **Servizio Sociale del Comune** di residenza. In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione;

2

2. **attestazione INPS** del riconoscimento del beneficio del **Reddito di cittadinanza** ovvero della **Pensione di cittadinanza** (a decorrere da aprile 2019). In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione;

CON ISEE

3a

se **ISEE < € 6.000**, non è necessaria ulteriore documentazione;

3b

nel caso di nuclei familiari di soli **anziani** con almeno **67 anni**, la soglia è incrementata a **€ 7.560**;

3c

se ISEE compreso tra € 6.000 e € **9.360** (nel caso dei nuclei di soli anziani, tra € 7.560 e € 9.360), è necessaria **una attestazione di accertata condizione di indigenza** e di opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte dell'Organizzazione partner che rimane valida fino a mutate condizioni di bisogno accertate dall'Op medesima;

4

se non ricorrono i casi 1, 2 e 3, è necessaria l'attestazione dell'Organizzazione partner di **accertata condizione di indigenza** e di urgenza degli interventi di distribuzione alimentare. L'attestazione in tal caso è valida **per un anno** entro il quale sarà necessario ricondurre la situazione ai casi 1, 2 o 3.

N.B. Le dichiarazioni hanno validità dal momento della sottoscrizione

**LE MENSE E LE UNITÀ DI STRADA
SONO ESONERATE DAI FASCICOLI**

<http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DD-15-del-13022019-FEAD.pdf>